

Formazione IFEL
per i Comuni



**Le nuove regole sulla riscossione
L'accertamento esecutivo**

a cura di Pasquale Mirto

11 marzo 2020

#celapossiamofare



NUOVE REGOLE SULLA RISCOSSIONE

Divieto di incasso da parte di terzi- DI 193/2016 come modificato

Art. 2-bis. *Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva*

In deroga all'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), il versamento ~~spontaneo~~ delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti **impositori** o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice». Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e al [comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le **entrate diverse da quelle tributarie**, il versamento ~~spontaneo~~ deve essere effettuato ~~esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore~~ con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario (quindi le società miste possono incassare a differenza di quelli in house!!)

Divieto incassi

788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Sono escluse le attività di incasso diretto** da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

Art. 52

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) **i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;**

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) **la società a capitale interamente pubblico**, di cui all' *articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) **le società («Miste»)** di cui all' *articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all' *articolo 53, comma 1, del presente decreto*, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

Adeguamento dei contratti in essere

789. I contratti **in corso** alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

Problema per chi ha fatto la gara alla fine del 2019, è andato in proroga tecnica per un mese o più, e poi nei primi mesi del 2020 deve affidare

Circolare Anacap 10 gennaio: *«E, tuttavia, previsto al comma 789 che i contratti in corso debbano essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 31.12.2020, di tal che non pare dubbio **che la concreta operatività della disposizione non possa che riferirsi ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della novella**. Appare dunque da escludere che il divieto in esame sia stato ispirato dalla necessità di anticiparne gli effetti sin da ora e anche sui contratti in corso: sarebbe stata infatti necessaria una espressa previsione in tal senso. Ma del resto è ben comprensibile che il legislatore non abbia inteso incidere sui contratti in corso: questi ultimi possono contenere pattuizioni diverse, frutto delle regole di gara in base alle quali gli aspiranti concessionari hanno chiesto l'affidamento del servizio. L'alterazione del sinallagma contrattuale che deriverebbe dalla sostituzione forzosa della nuova disciplina alle clausole pattuite (o addirittura imposte in sede di gara) nei contratti ancora efficaci costituisce motivo ulteriore, insieme a quello derivante dall'analisi del contesto normativo, per concludere ragionevolmente **nel senso della inapplicabilità immediata della disposizione ai contratti in corso**. L'operatività della nuova previsione, come si evince dalla espressa disposizione legislativa, è subordinata alla conclusione positiva di un procedimento di rinegoziazione tra le parti contrattuali che deve concludersi entro la data prescritta»*

Nuovo meccanismo di pagamento delle fatture del concessionario

790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b)*, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette **entro il giorno 10 del mese** all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (somme vincolate, anche in caso di dissesto)*

Accesso alle banche dati pubbliche da parte affidatari

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

- a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti **nell'Anagrafe tributaria** gli enti e, **per il tramite degli enti medesimi**, i soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997* e dell'*articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate* (*ndr: quindi non società che forniscono servizi di supporto*);
- b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- c) **restano ferme**, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Soggetti che possono usare l'accertamento esecutivo

784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, alle **province**, alle **città metropolitane**, ai **comuni**, alle **comunità montane**, alle **unioni di comuni** e ai **consorzi tra gli enti locali**, di seguito complessivamente denominati « **enti** ».

Sono escluse molte pubbliche amministrazioni, tra le quali le Regioni

Disparità di trattamento

785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si **applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792**

Nella pratica vuol dire che quanto previsto, tra l'altro, in tema di aggio non si applica agli accertamenti esecutivi affidati ad Ader, ma anche che ci sono regole diverse per il computo degli interessi di mora e per le rateizzazioni.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

La norma fa riferimento ad atti emessi e non a quelli notificati. Quindi, se ho atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre (data apposta sull'accertamento – protocollato) li posso anche notificare agli inizi del 2020,

Per che cosa si applica?

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997* e all'*articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013*, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Quindi si applica per:

- a) Tributi
- b) Entrate patrimoniali, eccetto (forse) le contravvenzioni stradali

Lo applica:

- a) Il comune
 - b) Il concessionario o la società in house
 - c) Il soggetto gestore dei rifiuti cui il comune ha affidato la riscossione della Tari
- Attenzione: **il rinvio al comma 691 autorizzerebbe anche il gestore dei rifiuti della TARIP** ad utilizzare l'accertamento esecutivo, anche se l'ordinario è chiesto con fattura. Il comma 691 infatti fa riferimento sia alla Tari che alla Tarip

Intimazione ad adempiere

«Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali «devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere**, **entro il termine di presentazione del ricorso**, ovvero, **nel caso di entrate patrimoniali**, entro **sessanta giorni** dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati»

....

«Gli atti devono altresì **recare espressamente** l'indicazione che gli stessi **costituiscono titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché **l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento (n.d.r. 120 gg. dalla notifica)**, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata»

In altri termini negli atti deve essere inserita una specifica avvertenza



Termine di pagamento

*Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali «devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso**, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro **sessanta giorni dalla notifica** dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati»*

Perché per i tributi si fa riferimento al termine di presentazione del ricorso e per le entrate patrimoniali a sessanta giorni?

La risposta sta nel fatto che il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione ed il pagamento dei tributi è un termine mobile, in quanto:

- a) In caso di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso è 60+90;
- b) Nel caso in cui i 60 giorni cadono in agosto, il termine è di 60+31

Diversamente, per i tributi il riferimento al termine di 60 giorni avrebbe determinato l'ipotesi di atto che diventava titolo esecutivo prima dello spirare dei termini di impugnazione.

Quanto sopra risolve anche il dubbio che si aveva se gli atti di accertamento dovevano essere pagati comunque nei 60 giorni anche nell'ipotesi di pendenza del periodo feriale, periodo valido solo ai fini processuali.

Stesso discorso dovrebbe valere, anche se la Cassazione è d'opinione diversa, ai fini della riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza, accertamento con adesione e adesione alle sole sanzioni.

Formula intimazione

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **all'Agente della Riscossione** anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **alla società XY**, affidataria del servizio di riscossione coattiva del Comune, anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, **il Comune avvierà la procedura di riscossione** coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910. →

Ulteriori precisazioni

Il 792 è soddisfatto con la formula dell'intimazione vista. L'ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l'esplicitazione di cosa sono le misure cautelari (fermo, ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.).

In altri termini si possono inserire quelle avvertenze già presenti nelle ingiunzioni di pagamento

NON OCCORRE FARE (per ora) ALCUN CALCOLO AGGIUNTIVO

Inoltre può capitare che il soggetto indicato come riscuotitore cambi successivamente; la mancata coincidenza tra soggetto che riscuote e soggetto indicato nell'accertamento esecutivo non è certamente causa di nullità

In conclusione si può già partire da subito integrando il «testo fisso» dei modelli già in uso, in attesa di quanto sotto.

L'unico problema rimane l'importo dell'aggio. In altri termini se il contribuente paga tra il 60[^] giorno ed il 120[^] , quindi prima che gli arrivi la raccomandata informativa (che vedremo dopo) deve un aggio del 3%, che sarebbe necessario quantificare già in accertamento. Stessa cosa per gli interessi di mora, che se non affido ad ADER decorrono dal 91[^] giorno. Anche in questo caso sarebbe opportuno indicare qual è l'importo giornaliero, ma devo prima regolamentare

Formula intimazione

Problemi:

- Devo indicare il soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva, questo non permette più di riservarsi la scelta di decidere in un secondo momento se riscuotere con cartella o ingiunzione.
- Potrebbe, comunque, verificarsi l'ipotesi che il soggetto indicato nell'avviso non sia quello che poi effettivamente avvierà le procedure esecutive, perché ad esempio, il mio affidatario è cambiato. Se chi materialmente avvierà le procedure esecutive è diverso da quello indicato nell'avviso, tale evenienza non è comunque causa di nullità, perché comunque il soggetto che effettivamente riscuoterà dovrà comunicarlo al contribuente....
- Lett. c): **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;**

Ipotesi ricorso

«oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*»

Questa «avvertenza» va posta nel retro dell'avviso, dove si spiega la modalità di presentazione del ricorso. Qui va chiarito anche cosa occorre comunque pagare se si presenta il ricorso. Ovviamente può essere inserita anche nell'avviso di intimazione ad adempiere.

L'atto deve contendere anche l'indicazione che in caso di proposizione del ricorso, per quanto riguarda i tributi, si applica l'art. 19 del d.lgs. 472/1997: « In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario »

L'art. 68 disciplina la riscossione in pendenza di giudizio «nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo».

Siccome per giurisprudenza di legittimità costante l'art. 68 non è applicabile ai tributi comunali, allora:

A) il **tributo può essere riscosso per intero, anche in caso di presentazione del ricorso, salvo che non vi sia sospensione del giudice;**

B) per le sanzioni →

La riscossione delle sanzioni

Si è visto che la normativa prevede espressamente l'applicazione dell'art. 19 del 472, il quale rinvia al 68 del 546, il quale tuttavia disciplina solo la riscossione del tributo, nulla prevedendo espressamente per la sanzione.

Per l'Agenzia delle entrate è previsto in caso di presentazione del ricorso la riscossione di 1/3 dell'imposta, senza sanzioni, ma in virtù di una norma specifica del 602/1973.

Il rinvio dell'art. 19 all'art. 68 impone di riscuotere le sanzioni secondo le regole fissate dal 68 per la riscossione dell'imposta.

Riassumendo:

A) il tributo può essere riscosso al 100% subito;

B) le sanzioni:

- i) in caso di presentazione del ricorso, non si possono riscuotere;
- ii) con sentenza di CTP favorevole al Comune si possono riscuotere 2/3 delle sanzioni;
- iii) con sentenza di CTR favorevole al Comune possono riscuotere il restante 1/3.

Occorre ricordarsi che le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive, sicché, se la sentenza di CTP o di CTR è favorevole al contribuente occorre restituire entro 90 giorni dalla notifica della sentenza da parte del contribuente,

Esempio: AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER OMESSA DICHIARAZIONE

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE

Questo avviso di accertamento ha valore di **intimazione ad adempiere**, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini si procederà al recupero delle somme non versate mediante l'applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti....), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti...) ed espropriazione forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del DPR. n. 602/1973, con l'aggravio delle ulteriori spese sopra ricordate oltre alle spese previste dal DM Finanze 20.11.2000 e gli oneri spettanti all'istituto di vendite giudiziarie (IGV).

Spese-notifica	€-5,18	€-5,18
----------------	--------	--------

Spese-oneri-di-riscossione	€-0,00	€-0,00
----------------------------	--------	--------

Importo-totale-liquidato	€-633,18
Importo-totale-liquidato-con-adesione	€-435,18

Pagamento effettuato dopo il termine utile per la presentazione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica).

Importo-totale-liquidato	€-633,18
Aggio-del-3%-calcolato-sull'importo-totale-liquidato	€-19,02
Importo-totale-da-versare	€-652,20

Pagamento effettuato dopo il termine ultimo per il pagamento (90 giorni dalla data di notifica).

Importo-totale-liquidato	€-633,18
Aggio-del-3%-calcolato-sull'importo-totale-liquidato	€-19,02
Interessi-annuali-del-0,05%-pari-a-0,000404-€-al-giorno Da-calcolare-sulla-differenza-d'imposta-di-296,00-€-per-i-giorni-intercorsi-dal-terminale-ultimo-pagamento-(90-giorni-data-notifica)-fino-alla-data-di-effettivo-pagamento	Da-calcolare-a-cura-del-contribuente
Importo-totale-da-versare	Da-calcolare

Pagamento effettuato dopo il termine ultimo per il pagamento (120 giorni dalla data di notifica).

Importo-totale-liquidato	€-633,18
Aggio-del-6%-calcolato-sull'importo-totale-liquidato	€-38,04
Interessi-annuali-del-0,05%-pari-a-0,000404-€-al-giorno Da-calcolare-sulla-differenza-d'imposta-di-296,00-€-per-i-giorni-intercorsi-dal-terminale-ultimo-pagamento-(90-giorni-data-notifica)-fino-alla-data-di-effettivo-pagamento	Da-calcolare-a-cura-del-contribuente
Importo-totale-da-versare	Da-calcolare

Ricorso/Reclamo-Mediazione¶

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di entro 60 giorni dalla sua notificazione (artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).¶

Il ricorso, soggetto a contributo unificato e redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica a Ufficio Tributi del COMUNE DI a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (Art. 16, commi 2 e 3, e Art. 20 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).¶

In caso di presentazione del ricorso il contribuente è comunque tenuto a pagare l'intera imposta, mentre le sanzioni saranno dovute nella misura di 2/3 nel caso di sentenza di primo grado favorevole all'Ente, mentre l'ulteriore 1/3 sarà dovuto a seguito della sentenza di secondo grado favorevole all'Ente. Il contribuente se ritiene che dal pagamento dell'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione tributaria la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria.¶

A decorrere dal 1° luglio 2019 i ricorsi con valore della lite oltre ad euro 3.000,00 devono essere proposti solo con **modalità telematica**. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto di sanzioni ed interessi; in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.¶

Dal **1° gennaio 2018** per gli atti di valore non superiore ad euro 50.000,00 il ricorso produce anche gli effetti di **un reclamo** e può contenere una proposta di **mediazione** con rideterminazione dell'ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546). Il reclamo, quindi non è un atto diverso dal ricorso e deve contenere gli stessi elementi del ricorso, gli stessi motivi, gli stessi documenti allegati e deve essere notificato con le stesse modalità. Con la presentazione del reclamo/mediazione la normativa concede al Contribuente ed al Comune ulteriori 90 giorni per tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il ricorso/reclamo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ¶

Si precisa che il valore della causa è determinato, con riferimento ad ogni singola annualità d'imposta, considerando la sola imposta, e non le sanzioni e gli interessi. Invece, per gli atti di irrogazione della sola sanzione il valore è determinato considerando l'importo della sanzione ¶

¶

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ¶

dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ¶

¶

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy disciplinata dal GDPR 2016/679/UE, i dati personali del contribuente non necessitano di autorizzazione preventiva al trattamento da parte dello scrivente, né di informativa, in quanto utilizzati esclusivamente a fini istituzionali relativi all'espletamento delle procedure di recupero dell'evasione dei tributi comunali e delle altre entrate comunali. ¶

Gli atti successivi

Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui **siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo **all'accertamento con adesione**, di cui al *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, e dell'*articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997*, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, **il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni** dalla data di perfezionamento della notifica; **la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

Quali sono gli atti successivi

- 1) Provvedimento di rettifica, a seguito di parziale annullamento in autotutela;
- 2) In caso di accertamento con adesione;
- 3) Quando occorre rideterminare la pretesa sulla base della sentenza divenuta definitiva
- 4) Quando occorre rideterminare la pretesa sulla base di una sentenza che dispone il parziale accoglimento del ricorso.
- 5) Quando occorre rideterminare gli importi dovuti sulla base di una rateizzazione parzialmente pagata;
- 6) Eccetera, eccetera («in tutti i casi»)

Il provvedimento che ridetermina il dovuto deve essere pagato entro 60 giorni dalla sua notifica (finora tutti davamo un termine «personalizzato»)

Atti successivi

la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
Se il Comune ha rideterminato il quantum dovuto, con gli atti successivi, se questi non sono pagati, o pagati parzialmente o in ritardo, non è possibile applicare su tale omesso, parziale, tardivo versamento la sanzione del 30%. In altri termini tali atti vanno trattati come gli accertamenti originari, nel senso che se non vengono pagati danno corso alla procedura esecutiva.

PROBLEMA

Come si coordina tale previsione con l'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 che prevede per l'accertamento con adesione il pagamento nei 20 giorni successivi al perfezionamento e con l'art. 15-ter del 602/1973 che prevede nell'ipotesi di rateizzazione non pagata relativa all'accertamento con adesione, l'applicazione dell'ulteriore sanzione del 30% «**umentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta**»?

Quando l'atto diventa esecutivo

b) gli atti di cui alla lettera a) **acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** ovvero **decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali**, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

Termine per affidamento del carico

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è **affidata in carico** al soggetto legittimato alla riscossione forzata

I 30 giorni vanno considerati come un «bonus» di tempo per i contribuenti, nel senso che prima non si può affidare il carico. Ovviamente l'ente può affidare dopo, ed è la normalità forse per gli enti locali; questa fase è simile alla consegna del ruolo. È come dire che l'ente forma i ruoli coattivi passati 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo.

Difatti si è sostituito la decadenza con la prescrizione. Prima occorre notificare la cartella o ingiunzione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'avviso, oggi devo attivarmi per la riscossione (ovvero devo notificare qualcosa al debitore) entro 5/10 anni dalla notifica dell'atto di accertamento.

Bonus sospensione esecuzione

L'esecuzione è sospesa per un periodo di **centottanta giorni dall'affidamento in carico** degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a **centoventi giorni** ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

c) la **sospensione non si applica** con riferimento **alle azioni cautelari e conservative**, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione **non opera in caso di accertamenti definitivi**, anche in **seguito a giudicato**, nonché in caso di recupero di somme derivanti da **decadenza dalla rateazione**. **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;** (ndr quindi da notificare entro 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'accertamento esecutivo= 120 giorni notifica atto).

Nei fatti la sospensione opera solo in caso di riscossione in pendenza di giudizio dell'accertamento esecutivo (tributario e patrimoniale)

Come trasmetto il carico all'affidatario

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione **sono individuate dal competente ufficio dell'ente**. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ipotesi di fondato pericolo

d) in presenza di **fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente**, per il positivo esito della riscossione, **decorsi sessanta giorni dalla notifica (ndr e non dal termine per la proposizione del ricorso)** degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, **può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b).** Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, **successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare** il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, **non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);**

Poteri del soggetto che riscuote

- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) **gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52**, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 **si avvalgono** per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all' articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;**
- ...
- l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

C'è quindi un rinvio netto al 602, che evita ogni problema di verifica di «compatibilità» delle norme sul ruolo

Problema per gli enti di cui al comma 691 legge 147/2013, possono emettere atti esecutivi ma non curare la fase esecutiva e cautelare.....

Affidamento ad Ader

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973* (***ndr: dal 1° luglio 2019= 2,68%***), calcolati a partire dal **giorno successivo alla notifica degli atti stessi**; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, **interamente a carico del debitore**, e le quote di cui all'*articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*;

Norma non cristallina, per il riferimento al primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, perché:

A) l'affidamento in carico al soggetto non avviene prima che siano decorsi 90 giorni dalla notifica;

B) è comunque previsto che gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello della notifica dell'accertamento.

Risolto il problema del funzionario della riscossione

793. **Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente** o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*, **con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione**, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'*articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910*, **in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente** o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*, **fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione**. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. **Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.**

Importo minimo acc. Es.

794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo **quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.** Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

Quindi posso emettere anche atti di 5 euro, ma non incassarli. Le ragioni stanno nell'emettere atti nel rispetto dei termini decadenziali.

Comunicazione (inutile) di cortesia

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 **è divenuto titolo esecutivo**, prima di attivare una **procedura esecutiva** e **cautelare** gli enti devono **inviare** un **sollecito di pagamento** con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'*articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Quindi (sembrerebbe) che:

da 1.000,01 a 10,000 deve inviare un sollecito e solo dopo 120 giorni dall'invio posso intraprendere azioni esecutive o cautelari, se non paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
Fino a 1.000 il termine è ridotto a 60 giorni

rateizzazione

796. In **assenza di una apposita disciplina regolamentare**, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue **rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può **ulteriormente** regolamentare **condizioni e modalità** di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e **fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento** dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

È possibile chiedere ancora la fideiussione?
Telefisco 2020 – SI!

Misure cautelari durante la rateizzazione

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario **può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta**, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque **salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione**.

Dalla lettura della norma si evince che la rateizzazione può essere concessa in ogni tempo.

Ad esempio, può essere concessa dopo che il soggetto ha ricevuto il preavviso di fermo dell'auto, ma in tal caso il fermo rimane, ma è da sospendere

Decadenza rateizzazione

800. In caso di mancato pagamento, **dopo espresso sollecito, di due rate** anche non consecutive **nell'arco di sei mesi** nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Molta tutela del contribuente.

Dubbio se il sollecito deve essere fatto dopo la prima rata non pagata

Lettura più coerente: una volta accertato l'omesso versamento di due rate nell'arco di sei mesi, l'ente notifica un sollecito di pagamento assegnando un termine per il pagamento, e solo dopo il mancato pagamento del sollecito può essere dichiarata la decadenza

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, **decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto** di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato **di non oltre due punti percentuali** dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*.

Per gli accertamenti esecutivi affidati ad ADER invece l'interesse di mora si applica dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento - > pare un evidente disparità di trattamento
Si conferma poi che il termine di 30 giorni successivo alla data di esecutività rappresenta un vero e proprio bonus, perché non si applicano neanche gli interessi di mora, salvo gli affidamenti ad Ader, mentre si rende applicabile l'aggio del 3% dal 60[^] giorno al 120[^] giorno dalla notifica

Costi addebitabili al debitore

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata « **oneri di riscossione a carico del debitore** », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno **dalla data di esecutività dell'atto** di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata « **spese di notifica ed esecutive** », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai **decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del **Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai *decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80*, **per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.**

C'è un'implicita conferma che non sono ammessi oneri diversi, tipo 20 euro per costo pratica

Riassumendo

Su aggio:

- altri soggetti: l'aggio è pari al 3% per pagamento dal 60[^] al 120[^] giorno dalla notifica (co. 803, lett. a), con l'anomalia che gli interessi di mora non si applicano tra il 60[^] ed il 90[^] dalla notifica (co. 802); Dopo il 120[^] paghi aggi al 6%

- ADER, si applicano le regole proprie, e quindi l'art. 17 del d.lgs. n. 112/1997, ma è necessario che sia affidato il carico per aver diritto ad un aggio. L'affidamento può avvenire dal 90[^] dalla notifica e Ader manda la raccomandata informativa di presa in carico entro 120[^] dalla notifica dell'atto, quindi, benché il 17 non dica nulla per gli accertamenti eseguiti (ma sarebbe il caso di aggiornare la norma) sembrerebbe applicabile il 6% direttamente, con interessi di mora però che decorrono in questo caso dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo

Applicazione delle nuove norme anche alle ingiunzioni

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di **emissione delle ingiunzioni** previste dal testo unico di cui al *regio decreto n. 639 del 1910* **fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.**

Non viene richiamato il 793 che riguarda il funzionario responsabile della riscossione

Problema di carattere generale:

Il comma 804 certifica un sorta di restyling del 639 oppure si riferisce alle sole ingiunzioni che saranno emesse dagli «enti» per gli accertamenti o altri atti notificati fino al 31/12/2019?

Si applica, ad esempio, alle regioni?

Si applica anche alle ingiunzioni già emesse (magari con aggio più elevato)?

E mai possibile ritenere che convivono due tipi di ingiunzioni, una retta dal 639 ordinario ed una dal 639 rivista dalla legge n. 160?

E mai possibile che all'interno di un comune che riscuote tutto con ingiunzioni, gli accertamenti esecutivi seguono una strada e le contravvenzioni stradali un'altra strada?

Basta affidamenti camuffati da prestazioni di servizi

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di **iscrizione obbligatoria** in sezione separata dell'albo di cui al medesimo *articolo 53* per i soggetti che svolgono esclusivamente **le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.**

Capitale sociale

- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Pasquale Mirto
pasquale.mirto@libero.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

